

Obiettivi della Commissione

Il principale obiettivo della Commissione nello sviluppo del mercato interno dell'energia è stato riconoscere la necessità di una maggiore integrazione dei mercati nazionali dell'energia come mezzo per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre i costi e migliorare la competitività. Un mercato comunitario senza frontiere interne renderà l'offerta di energia più flessibile e diversificata e contribuirà così ad un maggiore grado di sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera Comunità. Una maggiore concorrenza nel settore dell'energia migliorerà inoltre l'efficienza dell'industria energetica nell'Unione europea, incrementando così anche la competitività. Essa ridurrà altresì i prezzi dell'energia ai consumatori contribuendo così ad aumentare la competitività a livello di produzione. Il mercato interno ha contribuito alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Per la Comunità europea non si tratta dunque di stabilire se il completamento del mercato interno dell'energia sia necessario, bensì di concretizzarlo nella maniera più efficace.

Ostacoli al mercato interno dell'energia - I motivi della liberalizzazione

Esistono ancora notevoli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità e di gas naturale e talvolta anche all'interno dei confini nazionali. Questi ostacoli sono il risultato di diritti di esclusiva concessi alle imprese di servizio pubblico che operano in questi due settori. Va osservato che i prezzi dell'elettricità e del gas naturale in Europa sono in media superiori del 40% rispetto a quelli degli Stati Uniti. Per talune industrie il prezzo dell'energia è vitale e rappresenta un'altissima percentuale dei costi di produzione, pertanto la compartimentazione dei mercati dell'energia tende ad avere effetti negativi per l'industria europea che concorre sui mercati mondiali. Con l'eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari gli utenti dell'elettricità e del gas naturale disporranno di un mercato più competitivo contrassegnato da libertà di scelta e minori disparità di prezzo tra gli Stati membri. La Commissione ha quindi concentrato la propria attenzione sui settori dell'elettricità e del gas naturale, la cui trasmissione e distribuzione dipendono da una particolare infrastruttura di rete. I principali obiettivi per un mercato interno dell'elettricità e del gas naturale sono stati i seguenti:

- migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento aprendo progressivamente i mercati dell'elettricità e del gas;
- garantire la libera circolazione del gas e dell'elettricità tra e negli Stati membri, in funzione della domanda;
- migliorare la competitività consentendo agli utenti del gas e dell'elettricità di trarre vantaggio da un mercato energetico più competitivo che è vitale per le industrie dell'energia in concorrenza sui mercati mondiali, poiché l'energia è una componente importante delle attività economiche.

L'approccio della Commissione

La Commissione ha basato le sue proposte legislative per il mercato interno dell'energia sui seguenti principi:

- In primo luogo è necessario adottare un approccio progressivo per dar tempo all'industria energetica di adeguarsi alle nuove circostanze in maniera flessibile;
- In secondo luogo la Comunità non deve imporre agli Stati membri un regime rigido, ma piuttosto fornire un quadro nel quale gli Stati membri possano integrarsi alle migliori condizioni rispetto alle loro situazioni nazionali;
- In terzo luogo, occorre evitare un'eccessiva regolamentazione;

- In quarto luogo, la Commissione ha scelto un approccio basato sull'articolo 100 A del trattato che richiede un accordo tra gli Stati membri a seguito di un dialogo politico con il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale.

La prima fase: trasparenza dei prezzi e direttive sul transito dell'energia

La direttiva sulla trasparenza dei prezzi (direttiva 90/377/CEE del Consiglio), adottata il 29 giugno 1990, stabilisce una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Tale direttiva prevede che le imprese del gas e dell'energia elettrica forniscano due volte all'anno all'Ufficio statistico della Comunità i prezzi applicati a tutte le categorie di consumatori. Le cifre finora pubblicate indicano che le condizioni e i termini di erogazione di elettricità e gas ai consumatori industriali differiscono notevolmente tra gli Stati membri e talvolta anche al loro interno, a causa della chiusura dei mercati.

Le direttive sul transito dell'elettricità (direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti) e del gas (direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti) sono state concepite per ottimizzare e facilitare gli scambi di energia elettrica e di gas naturale tra paesi non confinanti. Tuttavia, malgrado i progressi compiuti, bisogna riconoscere che questi scambi sono stati possibili solamente tra i monopoli di rete e le imprese di servizio pubblico e non tra i consumatori di uno Stato membro e i produttori di un altro Stato membro.

La seconda fase: direttiva sulle autorizzazioni per gli idrocarburi

La direttiva relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è stata adottata il 30 maggio 1994. A differenza della direttiva sull'energia elettrica che liberalizza sia la produzione che la fornitura, la proposta concernente il gas naturale (cfr. qui di seguito) si limita alle attività di deposito, trasporto e distribuzione. Le attività complementari di produzione di gas e petrolio sono disciplinate dalla direttiva sugli idrocarburi, la quale stabilisce che gli Stati membri garantiscono parità di accesso senza discriminazioni a tutte le imprese dell'Unione europea per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di petrolio e gas naturale all'interno del territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (SEE).

La terza fase: proposte della Commissione concernenti direttive sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale

Le proposte originali della Commissione sulla liberalizzazione dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica sono state presentate il 21 febbraio 1992 (COM(91) 548 def.). Dopo lunghe ed intense discussioni, il 19 dicembre 1996 è stata adottata la direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Ad un anno dalla sua adozione, l'8 dicembre 1997 il Consiglio ha formulato una posizione comune sulla proposta relativa al gas naturale. Questi sviluppi riflettono la reale intenzione degli Stati membri di costituire insieme un mercato interno dell'energia.

Direttiva 96/92/CE

Con l'adozione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che è entrata in vigore il 19 febbraio 1997, è stata raggiunta un'importante tappa. Tale direttiva disciplina il mercato nei seguenti settori: generazione, distribuzione e trasmissione, consumo e accesso alle reti.

Generazione

Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra due procedure alternative: un sistema di autorizzazione o una procedura di gara di appalto. A prescindere dalla procedura scelta, gli Stati membri garantiscono l'applicazione di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed un livello di apertura dei mercati equivalente. La procedura di gara di appalto consente una pianificazione centrale: un ente centrale definisce la stima delle nuove capacità necessarie che vengono poi attribuite mediante una procedura di gara di appalto. Tali gare di appalto vengono organizzate e gestite da un'autorità completamente indipendente. In base alla procedura di autorizzazione, invece, chiunque può costruire e gestire in ogni momento un impianto di energia elettrica, a condizione che rispetti i criteri stabiliti dagli Stati membri per la concessione di un'autorizzazione. In questo caso non vi è una pianificazione centrale, poiché la capacità necessaria per far fronte alla domanda è basata sulle leggi di mercato. Queste due opzioni consentiranno alle imprese di costruire e gestire nuove capacità di generazione in un nuovo mercato, in un qualsiasi luogo dell'Unione europea. Alcune categorie di produttori potranno ottenere un'autorizzazione in base ad entrambe le procedure (autoproduttori e produttori indipendenti).

Trasmissione - Distribuzione

Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione e distribuzione di designare un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasmissione e distribuzione in una data zona.

Il gestore della rete di trasmissione è altresì responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione nella sua zona. I criteri di dispacciamento devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La direttiva prevede un'eccezione a questa regola fondamentale, ovvero un trattamento preferenziale per l'energia elettrica prodotta da:

- fonti energetiche rinnovabili: uno Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, ovvero che assicurano la produzione mista di calore ed energia elettrica;
- fonti nazionali di energia: la priorità del dispacciamento può essere concessa anche agli impianti di generazione alimentati con fonti nazionali, tuttavia solo fino al 15% del fabbisogno complessivo.

Consumo

Dal punto di vista del consumatore, il mercato dell'energia elettrica verrà aperto alla concorrenza in maniera graduale nell'arco di sei anni. La prima fase si concluderà nel febbraio 1999, la seconda fase nel febbraio 2000 e la terza nel febbraio 2003. L'apertura minima del mercato nella prima fase corrisponderà al 25,37% della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'elettricità, calcolata sulla base del consumo complessivo dei consumatori finali che superano annualmente i 40 GWh. Nella seconda fase tale quota sarà ridotta a 20 GWh, pari al 28% della quota comunitaria media di apertura del mercato dell'elettricità e nella terza fase tale soglia verrà ridotta a 9 GWh,

pari al 33% della quota media comunitaria di apertura di questo mercato. Si tratta di un livello minimo di apertura del mercato che tutti gli Stati membri devono rispettare; essi possono tuttavia decidere un'apertura superiore. I clienti idonei a partecipare all'apertura del mercato verranno designati dagli Stati membri, previo controllo della Commissione. Esistono tuttavia due categorie di clienti che verranno automaticamente inclusi: i consumatori finali di grandi dimensioni (oltre 100 GWh all'anno) e i distributori per il volume di energia elettrica consumato nell'ambito della loro rete di distribuzione, da altri clienti finali idonei.

Accesso alla rete

Tutti i produttori e i clienti idonei possono negoziare direttamente la fornitura di energia elettrica e l'accesso alla rete a condizioni oggettive e non discriminatorie. Gli Stati membri possono scegliere tra tre diverse procedure:

- **Accesso alla rete negoziato:** i produttori e i consumatori di energia elettrica concludono direttamente tra loro contratti di fornitura, ma negoziano con il gestore l'accesso alla rete (tariffe di trasporto o altre condizioni). I gestori delle reti devono pubblicare i prezzi indicativi per l'uso delle reti di trasmissione e gestione.
- **Accesso alla rete regolamentato:** i produttori e i consumatori di elettricità concludono direttamente tra loro contratti per la fornitura di elettricità, ma i clienti idonei hanno un diritto di accesso alla rete sulla base delle tariffe pubblicate.
- **Acquirente unico:** i produttori e i consumatori di elettricità possono reciprocamente concludere contratti per la fornitura di energia elettrica. Il prezzo dell'energia elettrica così pattuito è strettamente riservato. Con questo sistema, che prevede l'obbligo di acquisto, l'acquirente unico è obbligato ad acquistare da un produttore l'elettricità oggetto di un contratto stipulato con un cliente idoneo ad un prezzo pari al prezzo di vendita offerto dall'acquirente unico ai clienti idonei, dedotta una tariffa di trasmissione non discriminatoria per l'uso della rete. Il vantaggio economico del cliente idoneo risiede nella differenza tra il prezzo al quale esso acquisterebbe normalmente l'energia elettrica dall'acquirente unico ed il prezzo dell'energia elettrica pattuito con un altro produttore, dedotti i costi di trasmissione. Con il sistema dell'acquirente unico, in assenza dell'obbligo di acquisto per costui, il meccanismo funziona esattamente come l'accesso regolamentato o negoziato di cui sopra.

Linee dirette

Oltre alla possibilità di accedere alla rete per fornire energia elettrica in base ad un contratto tra clienti idonei e fornitori, i produttori e le imprese fornitrici hanno il diritto di rifornire mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette, che devono essere oggettivi e non discriminatori.

Obblighi di servizio pubblico

Spetta agli Stati membri decidere quali obblighi di servizio pubblico intendono istituire. La direttiva prevede un meccanismo che consente loro di adottare appropriate misure al riguardo. Ai sensi della direttiva tali obblighi sono definiti singolarmente dagli Stati membri all'interno di un quadro comunitario e devono essere oggettivi, trasparenti, non discriminatori, verificabili e pubblicati. Essi devono inoltre corrispondere ad almeno uno dei cinque obiettivi della Comunità, ovvero sicurezza dell'approvvigionamento, regolarità, qualità, prezzo delle forniture e protezione dell'ambiente. Gli Stati membri devono comunicare tali obblighi alla Commissione, che provvederà a valutarne la compatibilità con le disposizioni comunitarie. Gli obblighi di servizio pubblico sono tuttavia soggetti a restrizioni. L'articolo 90 del trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale siano

sottoposte alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione a loro affidata. Gli Stati membri devono garantire che gli obblighi imposti alle imprese di elettricità siano proporzionati agli obiettivi perseguiti. Il meccanismo previsto dalla direttiva consente agli Stati membri di mantenere un corretto equilibrio tra la concorrenza e la necessità di promuovere alcuni servizi pubblici nell'interesse generale, sempre nell'ambito di un quadro comunitario e in linea con le disposizioni del trattato e con la comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM(96) 443 def.).

Regimi transitori

Ai sensi dell'articolo 24 della direttiva sull'energia elettrica, fino al 20 febbraio 1998 gli Stati membri potevano richiedere l'applicazione di un regime transitorio. I regimi transitori hanno durata limitata e consentono di adottare una serie di misure per l'adempimento degli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della direttiva, ma che non sono stati rispettati a causa dell'apertura del mercato. Si consideri l'esempio di un contratto di fornitura di energia elettrica del tipo "prendi o paga" tra un produttore e un distributore. Il produttore ha investito in un impianto facendo affidamento sul contratto di vendita concluso con il distributore il quale, a sua volta, ha fatto affidamento sulle vendite ai consumatori vincolati. Nel momento in cui i consumatori diventano idonei e possono scegliere i loro fornitori, il produttore può rischiare di essere schiacciato dalla concorrenza oppure l'investimento del distributore potrebbe andare a vuoto. Di conseguenza, in determinate circostanze e previa attenta analisi di ogni singolo caso, la Commissione può approvare i piani di sostegno proposti dagli Stati membri. Questa flessibilità consente di affrontare i problemi specifici dell'industria elettrica di uno Stato membro, senza peraltro ostacolare l'attuazione della direttiva sull'energia elettrica e le scelte strutturali ottimali che ciascuno Stato membro cercherà di operare per prepararsi alla completa liberalizzazione del mercato energetico. Il regime transitorio è stato chiesto da 12 Stati membri (Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca e Austria). La Commissione dovrà procurarsi molte altre informazioni supplementari per poter decidere caso per caso. Questa procedura dovrebbe durare svariati mesi e probabilmente concludersi entro la data di attuazione della direttiva, che per la maggior parte degli Stati membri è stata fissata al 20 febbraio 1999.

Situazione negli Stati membri Sintesi

Il mercato dell'energia elettrica sarà gradualmente aperto alla libera concorrenza nell'arco di un periodo di sei anni, che riguarderà all'inizio circa un quarto del mercato e alla fine un terzo del mercato complessivo, per un totale di 45 miliardi di ECU. Va notato che in realtà la maggior parte degli Stati membri supererà la soglia minima di apertura del mercato stabilita dalla direttiva. Nei Paesi Bassi la quota dei consumatori idonei sarà del 32% già nel corso del 1998 e raggiungerà il 100% nel 2008. In Svezia, dal 1° gennaio 1996, tutti i consumatori risultano idonei; nel Regno Unito l'attuale soglia di apertura del mercato corrisponde al 42% e la completa liberalizzazione dovrebbe concludersi entro la fine del 1998. In Finlandia è prevista un'apertura completa nel corso del 1998; in Germania tutti clienti finali e le società di distribuzione saranno idonei; in Danimarca circa il 90% del mercato verrà aperto alla libera concorrenza, mentre la Spagna procederà oltre e ad un ritmo più veloce di quanto stabilito dalla direttiva. Quasi tutti gli altri Stati membri si pronunceranno prossimamente sulle loro intenzioni. Di conseguenza, anche sulla base di ipotesi particolarmente prudenti, è evidente che almeno il 60% del

fabbisogno di energia elettrica dell'Unione europea verrà liberalizzato entro la fine del 1999. Da queste cifre si deduce che, malgrado le accese discussioni seguite alla presentazione della proposta di direttiva da parte della Commissione, la necessità di liberalizzare il mercato interno dell'energia elettrica è ora ampiamente riconosciuta.

Situazione nei singoli Stati membri

Austria

Struttura della rete elettrica: ciascuno dei nove Länder ha una propria impresa per l'energia elettrica. Queste imprese regionali sono proprietarie della rete di distribuzione a bassa e media tensione e detengono il monopolio della fornitura di energia elettrica nel proprio Land. La maggior parte dell'energia elettrica è generata da otto imprese di proprietà per almeno il 50% della *Verbundgesellschaft* (l'ente nazionale di energia elettrica). Questa società possiede anche la rete di trasmissione ad alta tensione a 380 kV e la maggior parte di quella ad alta tensione a 220 kV, ad eccezione delle reti TIWAG e VKW (le imprese regionali che operano come gestori della rete di trasmissione in virtù della direttiva sul transito).

Livello attuale di liberalizzazione: il ministero ha presentato un primo disegno di legge che dovrebbe essere discusso in Parlamento nel marzo 1998. Generazione: procedura di autorizzazione. Accesso alla rete: acquirente unico con obbligo di acquisto ed alcune eccezioni limitate. Clienti idonei: la soglia attualmente in discussione è di 40 GWh, pari al 27%. Il progetto di includere anche i distributori dovrebbe contribuire in maniera significativa all'apertura del mercato.

Belgio

Struttura della rete elettrica: il 94% dell'elettricità nazionale è prodotto da Electrabel, una società privata e da SPE, un'impresa pubblica. Entrambe gestiscono la trasmissione dell'energia elettrica mediante una rete congiunta (GPTE-GECOLI). Della distribuzione si occupano in genere i comuni ed Electrabel.

Livello attuale di liberalizzazione: non è ancora stata avviata la procedura legislativa; al Belgio è stato riconosciuto un periodo supplementare di un anno per l'attuazione della direttiva. Su richiesta del Ministro dell'economia è stato consultato il comitato di controllo per l'energia elettrica ed il gas in merito al recepimento della direttiva nel diritto interno.

Danimarca

Struttura della rete elettrica: in Danimarca l'energia elettrica è erogata mediante due sistemi ad integrazione verticale, separati dalla cosiddetta "grande cintura" e non interconnessi. La parte occidentale è collegata alla Norvegia, alla Svezia e alla Germania, mentre la parte orientale è collegata alla Svezia e alla Germania. Esistono circa 100 società di distribuzione, proprietarie delle otto imprese di generazione, e due gestori della rete di trasmissione: Eltra nella parte occidentale ed Elkraft nella parte orientale del paese.

Livello attuale di liberalizzazione: nel maggio 1996 è stato adottato un emendamento alla legge sulla fornitura di energia elettrica, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1998. È atteso per l'autunno 1998 un disegno di legge che colmi le lacune legislative per l'attuazione della direttiva. Generazione: procedura di autorizzazione. Le centrali nucleari o a carbone non verranno autorizzate per motivi ambientali. Accesso alla rete: accesso negoziato. Clienti idonei: i consumatori industriali con un consumo annuale superiore

a 100 GWh e le imprese di distribuzione con un'erogazione annuale superiore a 100 GWh. Apertura del mercato pari al 90%.

Finlandia

Struttura della rete elettrica: il sistema della Finlandia è dominato dall'azienda statale IVO e dall'azienda privata PVO, alle quali fa capo l'80% della produzione complessiva. La rete nazionale di trasmissione di energia elettrica è di proprietà della società FinGrid. Esistono circa 115 distributori (locali e regionali).

Livello attuale di liberalizzazione: In Finlandia il settore dell'energia elettrica è stato liberalizzato dal 1° gennaio 1995. **Generazione:** sistema di autorizzazione. Non esiste un dispacciamento centrale e l'equilibrio tra la domanda e l'offerta è garantito da contratti conclusi direttamente tra produttori e distributori. **Accesso alla rete:** accesso regolamentato, le tariffe seguono un "sistema di tipo postale" (*postage stamp system*) e sono pubblicate. **Clienti idonei:** tutti. **Separazione:** la rete principale è di proprietà della FinGrid, che è completamente separata da altre attività e tiene anche contabilità separata. **Fonti rinnovabili:** programmi di sostegno agli investimenti nelle turbine eoliche e nelle centraline di cogenerazione alimentate con biomassa, ed inoltre agevolazioni fiscali. La Finlandia ha già provveduto ad attuare la maggior parte delle disposizioni previste dalla direttiva sull'elettricità.

Francia

Struttura della rete elettrica: il settore dell'energia elettrica è dominato da EDF, che gestisce il 95% delle attività di generazione e distribuzione e il 100% della trasmissione di energia elettrica.

Livello attuale di liberalizzazione: non ancora deciso. A seguito della pubblicazione di un "libro bianco" è stato avviato un ampio dibattito sull'organizzazione della rete elettrica al quale partecipano tutte le parti interessate esprimendo il loro parere sulle principali opzioni previste dalla direttiva.

Germania

Struttura della rete elettrica: l'industria elettrica tedesca conta circa 1 000 imprese. La rete ad alta tensione è gestita da 9 imprese di trasmissione transregionali che controllano anche la maggior parte della produzione. Dopo l'unificazione della Germania è stata creata VEAG, una società integrata di generazione e trasmissione dell'energia elettrica nella parte orientale della Germania. I singoli gestori della rete di distribuzione a livello regionale e municipale sono responsabili della concentrazione e della gestione del carico nella loro zona.

Livello attuale di liberalizzazione: la legge sull'energia è stata già approvata dal Parlamento tedesco (*Bundestag*) ed è attualmente in discussione al Senato (*Bundesrat*). **Generazione:** procedura di autorizzazione. **Accesso alla rete:** accesso negoziato per la trasmissione. A livello di distribuzione (municipale), le imprese possono scegliere la procedura di accesso negoziato oppure quella dell'acquirente unico con obbligo di acquisto per un periodo di transizione (fino al 2005). **Clienti idonei:** non esiste una soglia per l'idoneità, tutti i consumatori finali o distributori saranno idonei. **Fonti rinnovabili:** dispacciamento garantito a prezzi minimi garantiti. **Combustibile nazionali:** misure di protezione per la lignite dei Länder orientali valide fino al 2003. **Separazione:** è prevista la separazione dei conti, della gestione delle reti di trasmissione e dell'informazione per i potenziali acquirenti unici.

Grecia

Struttura della rete elettrica: l'ente corporativo per l'energia elettrica (PPC) opera come un monopolio di Stato e controlla in pratica tutta la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica del paese. La sola eccezione è la produzione di elettricità con piccole centrali elettriche gestite da parte di produttori indipendenti e di autoproduttori che usano fonti di energia rinnovabile (e solo in casi eccezionali combustibili convenzionali). In ogni caso, tutta l'energia elettrica prodotta dai produttori indipendenti e tutto il surplus prodotto dagli autoproduttori deve essere fornito esclusivamente da PPC.

Livello attuale di liberalizzazione: la Grecia ha già notificato un periodo supplementare di due anni per il recepimento della legislazione comunitaria e il piano di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica non è stato ancora deciso.

Italia

Struttura della rete elettrica: in Italia esiste un monopolio per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica detenuto da ENEL, così come per le importazioni e le esportazioni, con alcune eccezioni: le imprese di servizio pubblico locali trattano la distribuzione dell'elettricità ed alcuni autoproduttori (ad esempio Edison) producono elettricità per il proprio consumo o la vendono ad aziende appartenenti al gruppo. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione è liberalizzata, ma l'elettricità prodotta deve essere venduta all'ENEL.

Livello attuale di liberalizzazione: l'Italia non ha ancora deciso il piano di attuazione della direttiva.

Irlanda

Struttura della rete elettrica: il settore dell'energia elettrica è dominato dalla società *Electricity Supply Board* (ESB), un'impresa ad integrazione verticale che gestisce la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. A partire dal 1994 il Governo ha lanciato una serie di gare per fonti di energia alternativa per una capacità di 263 MW, e "peat" per 120 MW, che rappresentano il 10% circa della capacità installata. La maggior parte di questi impianti, tuttavia, deve essere ancora costruita.

Livello attuale di liberalizzazione: l'Irlanda ha già chiesto un periodo supplementare di un anno per il recepimento della direttiva nel diritto interno. La relativa procedura legislativa dovrebbe essere avviata alla fine del 1998, ma non è stata ancora perfezionata.

Lussemburgo

Struttura della rete elettrica: nel Lussemburgo il settore dell'energia elettrica dipende quasi interamente dalle importazioni. Esistono due reti separate gestite da Cegelec, un'impresa pubblica, e da Sotel, un'impresa privata che rifornisce solamente i grandi consumatori industriali.

Livello attuale di liberalizzazione: è ancora in corso il dibattito politico sul disegno di legge quadro. La legge e le relative disposizioni in materia entreranno in vigore alla fine del 1999, tuttavia sin d'ora si prospetta il seguente approccio: **Generazione:** procedura di bando di gara e procedura di autorizzazione per gli impianti più piccoli. **Accesso alla rete:** non ancora deciso. **Apertura del mercato:** per i consumatori che raggiungono 100 GWh, che rappresentano il 40% del consumo totale di energia elettrica.

Paesi Bassi

Struttura della rete elettrica: attualmente esistono 33 società di distribuzione dell'energia elettrica, cui fanno capo le quattro società di generazione, a loro volta proprietarie di SEP, società che detiene e gestisce la rete di trasmissione.

Livello attuale di liberalizzazione: la legge sarà votata dal parlamento il 18 marzo ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999; elementi essenziali di tale legge sono: **Generazione:** nessuna autorizzazione specifica; chiunque può costruire un impianto di energia elettrica una volta soddisfatti i requisiti ambientali e di sicurezza. **Trasmissione:** le società di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sono giuridicamente separate dalle attività di produzione e fornitura. **Accesso alla rete:** accesso regolamentato di terzi. **Apertura del mercato:** nel 1998 il 32%, nel 2008 tutti i consumatori. **Fonti rinnovabili:** i consumatori sono obbligati ad acquistare almeno il 5% dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Le autorità rilasciano "certificati verdi" ai produttori (anche stranieri) di energia rinnovabile, che vengono venduti ai consumatori per comprovare il rispetto dell'obbligo di acquisto. **Obblighi di servizio pubblico:** ai consumatori vincolati vengono applicate le tariffe massime decise dall'autorità competente (regolatore). La legge prevede anche una clausola di reciprocità.

Portogallo

Struttura della rete elettrica: la rete nazionale per l'energia elettrica è suddivisa in due parti: la rete pubblica (SEP) e la rete indipendente (SEI). La trasmissione dell'energia elettrica è gestita da una società indipendente.

Livello attuale di liberalizzazione: per la rete pubblica la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica sono vincolate da contratti a lungo termine. Ai clienti viene applicata una tariffa uniforme. Il sistema privato comprende la produzione su piccola scala (energia idraulica e da fonti rinnovabili) e i produttori indipendenti che forniscono energia ai clienti idonei. **Generazione:** per la rete pubblica è stata scelta la procedura a gara di appalto, mentre per quella privata vale la procedura di autorizzazione. **Accesso alla rete:** accesso regolamentato di terzi. **Clienti idonei:** la legge portoghese considera idonei i clienti con un consumo annuale di 100 GWh e i distributori per l'8% del loro consumo. Il regolamento di attuazione regolerà l'accesso a terzi e quindi consentirà di aprire il mercato entro la metà del 1998. La soglia per i clienti finali verrà ridotta a 40 GWh per raggiungere il livello stabilito dalla direttiva.

Spagna

Struttura della rete elettrica: Le attività di generazione dell'energia elettrica sono gestite da Endesa, una società pubblica la cui privatizzazione dovrebbe concludersi entro il 1999, e da due società private, Iberdrola e Unión Fenosa. Per la trasmissione dell'energia elettrica la principale società è Redesa. La distribuzione è gestita per il 43% dal gruppo Endesa, per il 35% da Iberdrola, per il 14% da Unión Fenosa, ecc.

Livello attuale di liberalizzazione: il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore una legge che prevede un grado di liberalizzazione superiore a quello imposto dalla direttiva comunitaria sull'elettricità. Il nuovo assetto è basato sul mercato a pronti in combinazione con l'accesso regolamentato di terzi. Il gestore della rete di trasmissione, Red Eléctrica, è indipendente anche in termini di proprietà, poiché nessun azionista può possedere più del 10% delle quote. **Generazione:** procedura di autorizzazione. Per la generazione di energia elettrica i produttori si riuniranno in un *pool*, mentre gli autoproduttori possono cedere la produzione in eccesso al *pool* dopo aver rifornito le loro affiliate. **Accesso alla rete:** accesso regolamentato. **Clienti idonei:** da gennaio 1998 i consumatori che raggiungono 15 GWh all'anno sono idonei; trattasi circa del 30% del consumo totale di

energia elettrica. Il 1° gennaio 2000 la soglia verrà ridotta a 9 GWh, nel 2002 a 5 GWh, nel 2004 a 1 GWh, e a partire dal 2007 tutti i consumatori saranno idonei. Fonti rinnovabili: verrà introdotto un meccanismo di sostegno che prevede un obbligo di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione.

Svezia

Struttura della rete elettrica: esistono circa 300 società di produzione, sebbene il 95% della produzione sia imputabile solamente a otto di esse. La principale società è Vattenfall AB, a partecipazione statale, che detiene una quota di mercato del 50%, seguita da Sydkraft, con una quota di mercato del 20%. La distribuzione è gestita da aziende municipali (circa 270). La principale rete è di proprietà dello Stato ed è gestita da Svenska Kraftnät, anch'essa a partecipazione statale.

Livello attuale di liberalizzazione: il mercato svedese è stato liberalizzato dal 1° gennaio 1996. Tutti i clienti sono considerati idonei. Attualmente il 75-80% dell'elettricità è fornita ai consumatori mediante contratti diretti con i produttori. Il restante 20-25% è fornito attraverso il mercato a pronti (*spot market*). Generazione: procedura di autorizzazione. Accesso alla rete: accesso regolamentato di terzi. Le tariffe per la trasmissione dell'energia elettrica sono calcolate secondo un "sistema di tipo postale" (*postage stamp system*). Non esiste un dispacciamento centrale in Svezia e l'equilibrio tra domanda e offerta è garantito dal mercato a pronti nel "Nord Pool". Separazione: la società Svenska Kraftnät, che gestisce la rete, ha una propria ragione sociale e non svolge attività di generazione o distribuzione dell'energia elettrica. Fonti rinnovabili: beneficiano di sovvenzioni all'investimento e di agevolazioni fiscali. I distributori hanno anche l'obbligo di acquistare elettricità da piccoli produttori. Gli aspetti fondamentali della direttiva sull'elettricità sono già stati applicati.

Regno Unito

Struttura della rete elettrica: il mercato della generazione di energia elettrica è dominato da tre grosse società (National Power, Power Gen, British Energy), ma il numero dei produttori indipendenti è in costante aumento. La rete di distribuzione è di proprietà di 12 società regionali. La rete di trasmissione è gestita da un operatore indipendente e dall'ente nazionale di rete che forniscono anche il mercato a pronti.

Livello attuale di liberalizzazione: in Inghilterra e nel Galles la rete dell'energia elettrica è stata ristrutturata nel 1990-91. Generazione: procedura di autorizzazione per le capacità di generazione. Accesso alla rete: gestione di un *pool* dell'energia elettrica in base all'accesso regolamentato. Il *pool* è un mercato a pronti che coordina l'offerta di generazione e la domanda stimata ad intervalli di mezz'ora con un giorno di anticipo. Tutti i generatori vendono esclusivamente tramite questo pool. I consumatori finali possono scegliere i loro fornitori solamente per quanto riguarda la distribuzione mediante un sistema di accesso regolamentato; pertanto le 12 società di distribuzione di energia elettrica a livello regionale, proprietarie della rete, sono in concorrenza reciproca e con altri fornitori. Clienti idonei: l'attuale soglia è fissata a 100 kW, pari a circa il 42% dell'apertura del mercato. Dall'inizio del 1998 tale soglia viene gradualmente disattesa, tanto che entro la fine dell'anno il mercato dovrebbe risultare completamente liberalizzato. Separazione: la rete britannica è stata completamente disaggregata sotto il profilo giuridico nel 1990. Fonti rinnovabili: i distributori sono obbligati ad acquistare dai produttori che utilizzano fonti rinnovabili. Per finanziare gli oneri è prevista una tassa sul consumo di energia elettrica prodotta da carburanti non fossili.

Posizione comune sul gas naturale

Il 12 febbraio il Consiglio ha raggiunto una posizione comune sul mercato interno del gas naturale. Spetta ora al Parlamento europeo emettere il proprio parere sulla posizione comune, affinché la direttiva possa essere adottata nel primo semestre dell'anno in corso. Il progetto di direttiva stabilisce norme comuni relative alla trasmissione, alla distribuzione, alla fornitura e al deposito del gas naturale. Scopo della direttiva è di introdurre la libera concorrenza nel settore del gas naturale incrementandone l'efficienza, aumentando la trasparenza, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo la parità di accesso a tutti i clienti idonei del settore. I principali elementi della posizione comune sono illustrati qui di seguito:

Apertura del mercato: il mercato del gas naturale verrà aperto alla concorrenza gradualmente nell'arco di un periodo di 10 anni, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. L'applicazione dei criteri qualitativi comporta la definizione di una soglia per stabilire quali siano i clienti idonei; tale soglia verrà inizialmente fissata a 25 milioni di metri cubi, successivamente ridotta a 15 milioni dopo 5 anni e a 5 milioni dopo 10 anni. Inoltre tutti i produttori di energia elettrica verranno considerati idonei a prescindere dal loro consumo annuale. Tuttavia, al fine di garantire un equilibrio dei rispettivi mercati dell'elettricità, gli Stati membri possono stabilire una soglia di idoneità per la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione), senza tuttavia superare la soglia stabilita per altri clienti.

Verranno applicati anche criteri quantitativi per introdurre una percentuale minima obbligatoria di apertura del mercato degli Stati membri, fissata inizialmente al 20%, e successivamente al 28% e al 33%, rispettivamente dopo 5 e 10 anni. Per far fronte ad eventuali squilibri dovuti a strutture di mercato diverse, gli Stati membri possono ridurre il livello di apertura se, dopo l'applicazione dei criteri qualitativi, tale apertura dovesse superare, rispettivamente, il 30%, il 38% e il 43% durante la prima, la seconda e la terza fase. Inoltre, i distributori non già ritenuti idonei, lo saranno in proporzione alla fornitura di gas consumato dai loro clienti idonei.

Costruzione o gestione di impianti di gas naturale: per la costruzione e la gestione degli impianti di gas naturale gli Stati membri concedono autorizzazioni in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che devono essere resi pubblici. Le ragioni di un eventuale rifiuto della concessione di un'autorizzazione devono essere comunicate al richiedente e alla Commissione e devono essere inoltre previste procedure per il ricorso da parte dei richiedenti.

Accesso alla rete: le società del gas naturale e i clienti idonei potranno accedere alla rete per concludere contratti a condizioni obbiettive e non discriminatorie. A tale scopo gli Stati membri possono optare per una o per entrambe le procedure di accesso negoziato o regolamentato.

- Con la procedura di accesso negoziato di terzi le società del gas naturale e i clienti idonei possono contrattare l'accesso alla rete con le pertinenti società del gas naturale, in modo da stipulare contratti di fornitura. Ogni anno le società del gas sono tenute a pubblicare le principali condizioni commerciali di uso della rete.
- Gli Stati membri che optano per l'accesso regolamentato di terzi adottano le necessarie misure per concedere alle società del gas naturale e ai clienti idonei il diritto di accesso alla rete sulla base delle tariffe pubblicate.

Gli Stati membri garantiscono che ciascuna società di trasmissione, deposito, distribuzione o gestione di impianti LNG tratti in maniera non discriminatoria gli utenti del sistema e che non faccia uso improprio delle informazioni ottenute da terzi nel contesto delle trattative sull'accesso alla rete.

Separazione e trasparenza dei bilanci: le società integrate hanno l'obbligo di mantenere la contabilità separata delle attività di trasmissione, distribuzione e deposito.

Obblighi di servizio pubblico: nell'interesse economico generale gli Stati membri possono imporre alle società del gas naturale obblighi di servizio pubblico che devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori, verificabili e pubblicati e riferirsi ad una delle cinque categorie relative alla sicurezza, alla regolarità, alla qualità e ai prezzi delle forniture, nonché alla tutela dell'ambiente. Questi obblighi devono essere comunicati alla Commissione ed essere conformi al disposto dell'articolo 90 del trattato, in base al quale le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione a loro affidata.

Deroghe: il capitolo VII prevede disposizioni specifiche di deroga all'applicazione della direttiva. L'obiettivo di queste deroghe è di garantire una protezione specifica in taluni casi, ad esempio per le società del gas naturale con particolari difficoltà economiche e finanziarie dovute ad impegni di tipo "prendi o paga", oppure negli Stati membri nei quali il gas naturale è stato introdotto recentemente e dove occorrono nuovi investimenti (mercati emergenti). Nel primo caso verranno concesse deroghe in funzione delle singole circostanze, e il ruolo della Commissione sarà decisivo, mentre nel secondo caso le deroghe scadranno automaticamente dopo 10 anni dalla prima fornitura di gas naturale.

Conclusioni

I progressi compiuti sono sufficienti?

La liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale ha comportato profondi cambiamenti strutturali. Alcuni Stati membri avevano liberalizzato i loro mercati già prima dell'adozione della direttiva sull'elettricità: è il caso del Regno Unito, della Svezia e della Finlandia. Altri Stati membri, invece, hanno avviato il dibattito politico per apportare i necessari cambiamenti solo dopo l'adozione della direttiva. Tra questi figurano alcuni Stati membri che intendono aprire i loro mercati piuttosto velocemente e che hanno quindi già messo a punto i relativi provvedimenti legislativi, come ad esempio i Paesi Bassi, la Spagna e la Germania, ed altri nei quali il processo legislativo non è così avanzato. Tuttavia, malgrado i diversi progressi sinora compiuti dagli Stati membri nell'iter legislativo per l'attuazione della direttiva sull'energia elettrica, la ristrutturazione del settore nel rispetto delle disposizioni della direttiva è attualmente all'ordine del giorno in tutti gli Stati membri. Poiché la direttiva offre diverse opzioni per l'organizzazione dei mercati, essa dovrà essere rivista per garantire risultati soddisfacenti. La Commissione ha quindi seguito da vicino il processo di attuazione della direttiva nei vari Stati membri, mediante incontri bilaterali con gli Stati membri e nell'ambito del "Gruppo di sorveglianza" che si riunisce due volte l'anno allo scopo di evitare qualsiasi incongruenza e di garantire un'attuazione coerente della direttiva. In questo contesto occorre quindi sottolineare che, malgrado le difficoltà registrate dagli Stati membri durante il periodo di recepimento, al momento non ci sono elementi per ritenere che la direttiva non sarà coerentemente

applicata entro i tempi stabiliti. Lo stesso approccio verrà seguito anche per il gas naturale, una volta adottata la pertinente direttiva.

Misure di accompagnamento e di proseguimento

L'adozione della direttiva sull'energia elettrica e la posizione comune sulla proposta concernente il gas naturale non sono certo gli obiettivi finali. Pertanto la direttiva sull'elettricità contiene infatti una clausola di revisione in base alla quale la Commissione è tenuta a riesaminare la direttiva a tempo debito alla luce delle esperienze acquisite, al fine di adottare ulteriori misure con effetto dal 2006. Analoghe misure di proseguimento verranno applicate anche nel settore del gas naturale entro dieci anni dall'adozione definitiva della relativa direttiva. La Commissione rifletterà quindi su eventuali nuove proposte di apertura del mercato.

Nel frattempo è essenziale un controllo dell'attuazione della direttiva sull'energia elettrica per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, verificare che i diversi sistemi di accesso alla rete aprano i mercati in maniera comparabile e che le procedure previste per le nuove capacità di produzione garantiscano la libertà di stabilimento, garantire una concorrenza leale e verificare che le procedure di regolamentazione e di arbitrato garantiscano effettivamente la parità di trattamento. A tale proposito sia gli Stati membri che la Commissione devono impegnarsi seriamente per garantire una concorrenza leale. La Commissione si adopererà affinché siano effettivamente applicate le regole di concorrenza per evitare l'inaccessibilità di certi mercati e qualsiasi abuso di posizioni dominanti. Anche le politiche in materia di concentrazioni dovranno essere sintonizzate sulla dinamica del processo di liberalizzazione in corso. Contro eventuali aiuti di Stato ingiustificati dovranno essere adottate opportune misure.

L'apertura dei mercati nazionali dell'energia dovrà andare di pari passo anche con misure supplementari di salvaguardia della concorrenza leale, tra cui l'armonizzazione delle norme tecniche e di sicurezza e l'armonizzazione in materia di tutela dell'ambiente. Tuttavia, poiché l'apertura dei mercati sarà progressiva, anche l'armonizzazione potrà essere progressiva e svolgersi in parallelo. La direttiva sull'energia elettrica prevede comunque l'obbligo di redigere relazioni annuali sui requisiti di armonizzazione. La prima relazione considera in particolare il trattamento delle fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Si devono esaminare i piani nazionali di sostegno di queste fonti, in corso e previsti, prima di decidere sulle disposizioni da includere in una direttiva sull'armonizzazione di questo settore.

Inoltre, lo sviluppo delle reti transeuropee per l'energia è assolutamente vitale per un funzionamento equilibrato del mercato unico. L'esistenza di adeguate infrastrutture è una condizione *sine qua non* per il trasferimento dell'energia nell'ambito di un mercato interno integrato e contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Infine, è necessario esaminare da vicino le conseguenze sociali della nuova normativa sul mercato e dell'aumento della concorrenza. La Commissione nutre timori circa l'impatto che la liberalizzazione dei settori dell'elettricità e del gas potrebbe avere sull'occupazione nell'Unione europea e intende quindi avviare uno studio al riguardo, esaminando attentamente le possibili misure di accompagnamento e gli eventuali programmi da adottare per favorire il reimpiego della manodopera.